



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

(nominato con deliberazione di Giunta Regionale n.1507 del 04/09/2018)

OGGETTO: Determinazione del fondo unico di remunerazione e dei tetti di spesa provvisori per l'acquisto di prestazioni da erogarsi nell'anno 2020 in regime di ricovero ordinario da parte delle Strutture Private Accreditate insistenti nell'ambito territoriale della ASL Taranto.

IL DIRETTORE GENERALE

sulla base della seguente proposta predisposta dal Dirigente apicale della struttura proponente che ne attesta la regolarità della istruttoria ed il rispetto della legalità

PREMESSO che

con deliberazione di Giunta Regionale n. 1494/2009 la Regione Puglia ha approvato i criteri operativi per definire gli accordi contrattuali con le case di cura accreditate imponendo alle aziende sanitarie di determinare un fondo unico da destinare alla remunerazione delle prestazioni sanitarie in regime di ricovero;

con DGR 673 del 9/04/2019 la Regione Puglia, per l'anno 2019, dispose ad ogni Casa di Cura, per i pazienti residenti nella Regione Puglia, l'assegnazione degli stessi valori economici già attribuiti nel corso dell'anno 2018, confermando il tetto di spesa complessivo regionale per le prestazioni rese dalle strutture private accreditate a favore dei pazienti extraregionali, tale da ridurre la spesa del 2% rispetto a quella consuntivata nel corso del 2015, che ammontava a complessivi € 36.156.337,00 di cui € 23.558.868,00 per prestazioni di alta complessità e, relativamente alle prestazioni di media e bassa complessità, l'importo di € 12.345.519,62;

con prot.n. AOO 183 n. 5528 del 9/4/2020 la Regione Puglia ha trasmesso la deliberazione di Giunta Regionale n. 525 del 8/4/2020, avente ad oggetto Emergenza SARS – Cov2 – Istituzione Rete Ospedaliera di emergenza denominata Piano Ospedaliero SARS – Cov2, in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 3 del D.L.17/3/2020 n. 18;

nella citata deliberazione sono state individuate le strutture private secondo quattro tipologie che possono anche coesistere:

- a) strutture che erogano le prestazioni in relazione alle discipline già accreditate (Modalità A);
- b) strutture da dedicare a pazienti COVID (cd. COVID Hospital) con posti letto di terapia intensiva o sub intensiva (Modalità B);
- c) strutture da dedicare a pazienti COVID in ripresa dopo la fase acuta ma non dismissibili (Modalità C);
- d) strutture private accreditate in cui sono state trasferite Unità Operative insistenti in Ospedale pubblico, per il solo periodo emergenziale, successivamente dedicato interamente all'assistenza COVID 19, al fine di esporre al citato virus pazienti fragili ed immunodepressi (Modalità D);

sempre nella medesima DGR è stato previsto che, per quanto attiene al tetto di spesa da assegnare ad ogni singola struttura per l'anno 2020, si intende confermato quello attribuito per l'anno 2019, avendo a riferimento i tetti di spesa per i pazienti residenti nella Regione Puglia, determinando i criteri di remunerazione delle prestazioni, nonché le modalità di anticipazione mensile (95% del

dodicesimo del tetto regionale), chiarendo espressamente che *tale procedura calibrata sulla entità dei costi complessivi sostenuti dalle strutture è finalizzata a garantire il mantenimento dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali. Di converso le strutture private accreditate dovranno garantire il mantenimento dei livelli occupazionali senza ricorrere ad altre forme di sostegno al reddito dei lavoratori* e prevedendo, nel caso di mancato raggiungimento del valore economico del tetto di spesa assegnato per l'anno 2019 e confermato per l'anno 2020, il recupero nell'esercizio successivo (anno 2021) del delta tra la produzione effettiva anno 2020 (svincolato dal limite del dodicesimo e dall'attribuzione per disciplina) ed il correlato tetto di spesa regionale, sulla base delle indicazioni regionali in relazione al proprio fabbisogno;

nella citata nota AOO 183 n. 5528 del 9/4/2020 di trasmissione della deliberazione giunta n. 525/2020 la Regione ha altresì precisato che le disposizioni di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 525 dell'8/4/2020, ai fini dell'anticipazione dei flussi finanziari, devono intendersi a far tempo dall'1/3/2020;

con successiva nota prot. AOO 183 n. 5704 del 15/04/2020 la Regione Puglia, in relazione all'anticipazione del 95% del dodicesimo, ha ribadito *la stretta correlazione tra il mantenimento dei livelli occupazionali, senza ricorrere ad altre forme di sostegno del reddito da lavoro, e l'anticipazione del 95% del dodicesimo. Pertanto, la citata misura è da considerarsi inscindibile anche qualora la struttura decida di avviare il Fondo di Integrazione salariale e di non utilizzarlo, in quanto sarebbe in contraddizione con la ratio della disposizione regionale;*

sempre nella nota ora citata la Regione ha precisato e confermato che *la quota del tetto assegnato e non erogato nell'anno 2020 potrà essere ribaltato nell'anno successivo 2020, indipendentemente dalla percentuale di fatturato prodotto mensilmente, proprio in ragione della situazione emergenziale determinatasi in questo esercizio finanziario;*

con la successiva nota prot. AOO 005 n. 1548 del 20.5.2020 la Regione Puglia ha ribadito – in merito alle anticipazioni previste per le strutture erogatrici – che *il presupposto per accedere ai flussi finanziari è costituito dall'impegno da parte delle strutture di garantire il mantenimento dei livelli occupazionali senza ricorrere ad altre forme di sostegno al reddito;*

con nota prot.n.0066419 del 17/04/2020 questa Azienda ha notificato a tutte le case di cura accreditate la nota regionale AOO 183 n. 5507 del 9/4/2020 - unitamente alla DGR n. 525 del 08/4/2020 – con nota Prot. 0067341 del 21/04/2020 nota regionale AOO/183/n° 0005528 del 09/04/2020; e con Nota Prot. n° 0067431 del 21/04/2020 nota regionale n. AOO 183 n. 5704 del 15/04/2020

PRESO ATTO che con nota prot.n. 53219 del 21/3/2020 questa Azienda ha comunicato alla Regione Puglia, in relazione alle azioni per implementare i posti letto dell'Hub COVID San Giuseppe Moscati, il trasferimento, per la durata dell'emergenza COVID, dei reparti di oncologia ed ematologia, rispettivamente presso la Casa di Cura Villa Verde e la Casa di Cura Clinica D'Amore, motivando tale scelta come unica praticabile, attesa da un lato l'assenza di adeguati spazi all'interno del P.O. Ss. Annunziata e dall'altro l'esigenza di mantenere nell'area della Città di Taranto la gestione in regime di day hospital dei numerosi trattamenti antitumorali;

RILEVATO, altresì, che con la citata nota aziendale si comunicava l'applicazione, in via analogica, poi confermata dalla DGR n. 525/2020, dell'indennità di cui all'art. 6 del D.L. n. 18 del 17.3.2020 quale forma di remunerazione per il trasferimento, nelle case di cura indicate, dei reparti di oncologia ed ematologia;

ACCERTATO che, sulla base di quanto riportato nella più volte citata DGR 525/2020 relativamente alle quattro tipologie delle strutture private accreditate, nell'Asl Taranto coesistono solo due tipologie di strutture, ossia quelle di cui alla modalità A e alla modalità D e che pertanto l'Azienda procederà alla liquidazione delle prestazioni sulla base delle indicazioni contenute nella citata DGR 525/2020 e ribadite nelle comunicazioni di chiarimento e precisazioni successivamente pervenute;

PRECISATO, quanto alla liquidazione delle prestazioni per l'esercizio considerato, che la circostanza che il tetto di spesa venga assegnato su base annua e sull'intera capacità erogativa dei posti letto accreditati induce a ritenere – giusta anche le indicazioni contenute da ultimo nella nota della Regione Puglia prot. AOO 005 n. 1583 del 21.5.2020 – che il riconoscimento dell'indennità di

cui all'art. 6 del D.L. n. 18/2020 debba essere portato in detrazione dal tetto di spesa assegnato alle case di cura per il periodo corrispondente all'utilizzo quale sede dei reparti di oncologia e ematologia di quest'Azienda Sanitaria;

RITENUTO, inoltre, applicati i criteri di stima previsti nell'art. 6 del D.L. n. 18/2020, di determinare in € 12.700/mese e 5.500/mese l'indennità da corrispondere, rispettivamente alla casa di cura Villa Verde e alla casa di cura D'Amore per il periodo di utilizzo corrispondente alla permanenza in quelle sedi dei reparti di oncologia e ematologia;

PRECISATO, altresì, che la stima è stata effettuata avuto riguardo, secondo quanto previsto dall'art. 6, co. 8, del D.L. n. 18/2020, ai valori medi delle correnti quotazioni di mercato per le zone e le tipologie d'immobile di interesse;

DATO ATTO che , Carlo Fiorino Hospital S.p.A., titolare del rapporto di accreditamento per la Casa di Cura S. Camillo e per la Casa di Cura S. Rita, essendo stato ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale con Decreto del Tribunale di Taranto – Sezione Procedure Concorsuali – del 30.3.2020, in analogia con quanto previsto dalla disciplina dei contratti pubblici in riferimento ai requisiti per contrattare con la Pubblica Amministrazione, è nelle condizioni di stipulare il contratto per la erogazione ed acquisto di prestazioni di ricovero;

PRESO ATTO che il Fondo Unico Aziendale di remunerazione per il riconoscimento di prestazioni da privato accreditato delle prestazioni da erogarsi in regime di ricovero ordinario nell'anno 2020 viene riconfermato in misura pari a quello del 2019, per € 67.534.149,00;

RICHIAMATE

la DGR 1494/2009

la DGR 1202/2014

la DGR 1798/2014;

la DGR 2774/2014

la DGR 427/2015

la DGR 930/2015

la DGR 1048/2015

la DGR 1365/2015

la DGR 673/2019

la DGR 881/2019

la DGR 525/2020

l'articolo 8 quinquies D.Lvo 502/92

la nota prot. n.AOO5507 del 09/04/2020

la nota prot.n. AOO183 n. 5528 del 9/4/2020

la nota prot. n. AOO 183 n. 5704 del 15/04/2020;

RICHIAMATA, altresì, la Disposizione Regionale AOO_005/Prot/21/04/2020/0000641 – e relativo allegato - della Regione Puglia a firma del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti che pone l'obbligo per tutte le strutture di ricovero accreditate della registrazione puntuale e completa dei dati relativi alla attività connessa alla gestione dell'emergenza sanitaria COVID-19 di propria competenza in conformità alle indicazioni impartite con la predetta Disposizione e nelle istruzioni operative del sistema "GIAVA-COVID-19";

D E L I B E R A

per tutti i motivi esposti in narrativa e che qui s'intendono richiamati per formarne parte integrante e sostanziale:

1. di determinare il fondo unico di remunerazione per l'anno 2020 nel rispetto dei vincoli di bilancio e comunque nei limiti del consolidato anno 2019, pari ad € 67.534.149,00;

2. di suddividere il fondo unico aziendale relativo all'anno 2020 nei singoli fondi provvisori di disciplina per l'acquisto di prestazioni da erogarsi nell'anno 2020 in regime di ricovero ordinario da parte delle Strutture Private Accreditate insistenti nell'ambito territoriale della ASL Taranto sulla base dei valori economici già assegnati nel corso dell'anno 2019, come da prospetto allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
3. di stabilire che i tetti determinati con il presente atto devono intendersi quali tetti invalicabili per il 2020;
4. di procedere, a decorrere dalla mensilità di marzo 2020, a corrispondere alle case di cura accreditate il 95% del dodicesimo del tetto regionale, subordinando tale corresponsione all'accertamento del mancato ricorso ad altre forme di sostegno al reddito da lavoro;
5. di stabilire che relativamente alle prestazioni rese dalle strutture private accreditate a favore dei pazienti extraregionali, si procederà sulla base delle indicazioni contenute nella DGR 673 del 9/04/2019, ossia nella liquidazione della quota parte del fondo di ASL a disposizione di tutti gli erogatori insistenti nella ASL di appartenenza, da liquidarsi in acconto, nella misura del 50% della produzione mensile, mentre il saldo verrà corrisposto a fine esercizio (30 aprile dell'anno successivo). A fine esercizio, se la produzione extraregionale dovesse risultare superiore alle disponibilità economiche residue, ogni Struttura subirà una decurtazione commisurata alla percentuale dell'esubero;
6. di stabilire, altresì, che l'Azienda, con cadenza bimestrale, monitorerà la spesa addebitata per prestazioni extraregionali, rendendo edotti gli erogatori, a cui deve essere comunicato la quota del fondo residuo ancora disponibile;
7. di imputare la spesa di € 67.534.149,00 sul conto economico 706.125.0008501 – servizi sanitari per assistenza ospedaliera da case di cura private - del bilancio di previsione 2020;
8. di determinare, in applicazione dei criteri di stima previsti dall'art. 6 del D.L. n. 18/2020, in € 12.700/mese l'indennità da riconoscere alla casa di cura Villa Verde e in € 5.500/mese l'indennità da riconoscere alla casa di cura D'Amore Hospital per il periodo corrispondente alla permanenza in quelle sedi dei reparti di oncologia e ematologia;
9. di stabilire che le indennità così determinate dovranno essere portate in detrazione dal tetto di spesa assegnato alle case di cura accreditate Villa Verde e D'amore Hospital per il periodo corrispondente alla permanenza in quelle sedi dei reparti di oncologia e ematologia;
10. di notificare copia del presente provvedimento a tutte le Strutture Private Accreditate a mezzo Posta Elettronica Certificata;
11. di notificare copia del presente provvedimento alla Regione Puglia – Area Politiche della Salute delle Persone e delle Pari Opportunità – Servizio Programmazione e Assistenza Ospedaliera e Specialistica – Ufficio 3, all'Area Gestione Risorse Finanziarie, a cura dell'U.O. proponente.

Il numero di registro e la data del presente provvedimento nonché i soggetti firmatari sono indicati nel frontespizio che, pertanto, deve essere stampato o registrato in uno con questo documento.